

**REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI PRALORMO**

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO - SANITARIA

PROGETTO

**villero**
STUDIO INGEGNERIA

DI VILLERO GIUSEPPE E VILLERO UMBERTO

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 82/2005

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. IN DATA

1. PREMESSE

1.1 IL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Come prescritto dalla Deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 61 – 10542, ogni comune o unione di comuni è tenuto a predisporre il Piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura, del bacino preso in considerazione, nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del Piano medesimo.

Il Comune di Pralormo non è attualmente dotato di Piano Regolatore Cimiteriale.

La presente relazione è basata sull'esame:

- 1) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale del cimitero sulla base dei dati dell'ultimo decennio forniti dall'Ufficio di Stato Civile, allo scopo di formulare previsioni future;
- 2) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo la dotazione attuale dei posti-salma per sepoltura, a sistema di inumazione e di tumulazione;
- 3) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri;
- 4) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili grazie ad una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti esistenti;
- 5) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni, ed in adeguamento alla vigente normativa;
- 6) delle zone soggette a tutela monumentale, qualora ci siano, nonché dei monumenti funerari di particolare pregio per i quali prevedere norme per la conservazione ed il restauro.

Inoltre si forniranno indicazioni tecniche relative alla manutenzione dell'esistente, alla progettazione di nuove strutture, seguendo la normativa vigente.

Trattandosi di spazio pubblico, il cimitero deve rispettare le disposizioni concernenti l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche, individuando percorsi e servizi adeguati ai portatori di handicap.

Il Piano inoltre da indicazioni su:

1. possibili ampliamenti, prevedendone la localizzazione, in considerazione dell'orografia del terreno, della fascia di rispetto, delle richieste di sepolture, ecc.;
2. eventuali suggerimenti per migliorare l'aspetto estetico delle aree comuni, dell'ingresso, dei percorsi, ecc.;
3. regole basilari cui dovranno attenersi i progettisti nei permessi di costruire per la costruzione di sepolture private, relativamente agli allineamenti, le altezze, i materiali, ecc.;
4. eventuali opere di manutenzione da effettuarsi, sia per quanto riguarda le tombe private, che per le aree pubbliche.

Il perimetro del cimitero deve essere chiuso da una recinzione avente altezza non inferiore a 2,50 metri dal piano esterno di campagna.

1.2 LA NORMATIVA VIGENTE

Nella stesura del presente Piano Regolatore Cimiteriale si è tenuto conto della seguente normativa:

- **Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e D.P.R. 503/96** - Pre-

scrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici.

- **D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285**, e s.m.i., recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" (G.U. 12-10-1990, n. 239- suppl.);
- **Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24** - Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa (G.U. 8-7-1993, n.158).;
- **nota dell'Assessorato all'Assistenza Sanitaria** n. prot. 1867/48/767 del 17/03/1995;
- **Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria** approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 8/6/1995.
- **circolare dell'Assessorato alla Sanità** n. prot. 7579/27.002 del 6/07/1998;
- **D. lgs. 31.03.1998, n. 112** - Decentramento funzioni agli Enti Locali L.R. del 26.04.2000 n. 44:
- **Legge n. 166 del 1° agosto 2002** - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (collegato alla finanziaria 2002) art. 28 comma 1, lettera b - ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale;
- **Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 come modificata dalle LL.RR. 15/2011 e 3/2015;**
- **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7/R.**
- **D.C.R. 17 marzo 2015, n. 61-10542.**

1.3 ELABORATI DI PIANO

Gli elaborati di cui è costituito il Piano Regolatore Cimiteriale sono i seguenti:

- **Relazione illustrativa e tecnico-sanitaria**
- **Tavola 1 - Inquadramento territoriale**
- **Tavola 2 - Planimetria stato attuale**
- **Tavola 3 - Planimetria stato di progetto**
- **Tavola 4 - Fascia di rispetto**

1.4 DURATA DEL PIANO E AGGIORNAMENTI

Il Piano è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti degli elementi presi in esame dal piano medesimo.

Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, come si verifica nel caso presente, la revisione viene effettuata solo ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti degli elementi presi in esame dal Piano medesimo.

Gli elementi da considerare per la redazione del Piano cimiteriale sono:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per l'inumazione e per la tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni.

2. REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

2.1 I PARCHEGGI

I parcheggi di servizio al cimitero possono essere collocati nella zona di rispetto cimiteriale e sono dimensionati sulla base dei dati relativi all'afflusso medio giornaliero, escludendo i picchi di presenza determinati dalle festività specificatamente dedicate al culto dei morti; per tali occasioni dovranno essere previste opportune soluzioni, come l'approntamento di aree parcheggio nelle vicinanze del cimitero ricavate utilizzando la viabilità esistente o aree temporaneamente all'uopo individuate; il collegamento tra l'area a parcheggio e l'ingresso dovrà essere garantito da un viale facilmente percorribile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria.

In osservanza alle disposizioni di legge in merito ai disabili, devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3,20 m riservati ai veicoli al loro servizio; questi devono essere visibilmente segnalati e posizionati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso al cimitero.

2.2 SERVIZI IGIENICI

Per ogni cimitero deve essere garantita la dotazione adeguata di servizi igienici per il pubblico ed il personale addetto e la fornitura di acqua potabile di provenienza esclusiva da pubblico acquedotto; il prelievo da pozzo in loco di acqua sotterranea è consentito al solo scopo di destinarla alla pulizia ed all'innaffiamento.

2.3 LE FONTANELLE

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile mediante fontanelle dislocate in diversi luoghi, a disposizione del pubblico e del personale addetto alla manutenzione delle aree verdi.

Poiché i visitatori, per portare l'acqua a destinazione, hanno bisogno di recipienti che in genere vengono poi abbandonati nelle vicinanze delle fontane, è auspicabile prevedere appositi contenitori, di forma, colore e dimensione decorosi, nei pressi delle stesse, o in luogo segnalato all'ingresso.

Sarebbe consigliabile l'adozione di annaffiatori di media dimensione, dello stesso colore e della stessa forma, marchiati e messi a servizio dei visitatori dal comune stesso.

2.4 LA SEGNALETICA

Devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi e dei servizi quali la numerazione delle campate, l'indicazione dei servizi igienici, ecc.

In tal caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 24 luglio 1996, n. 503.

Nei pressi dell'ingresso principale potrà essere collocata apposita piantina indicante tutte le informazioni utili ai visitatori, i percorsi per disabili, i servizi, i vari settori, etc.

In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche da parte dei disabili.

2.5 LA CAMERA MORTUARIA

La camera mortuaria è un edificio o ambiente all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di cadaveri (o loro trasformazioni di stato come

ossa, ceneri e resti mortali) già racchiusi in un cofano confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione ed al tempo di permanenza. L'articolo 64 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria) definisce come obbligatorio per ciascun cimitero la presenza della camera mortuaria/deposito mortuario.

La camera mortuaria deve possedere le caratteristiche fissate dagli articoli 64 e 65 del D.P.R. 285/1990.

2.6 GLI OSSARI E I CINERARI

Ossario comune.

L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere indistintamente le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni. Tale struttura entra in funzione quando le salme hanno completamente esaurito il processo di mineralizzazione e non sia fatta richiesta da parte dei familiari per altra destinazione nel cimitero.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Cinerario comune

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 1993, al punto 14.3 il cinerario comune è un edificio, manufatto o costruzione, che deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri, e nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

L'obbligo di cui al primo capoverso è cogente per almeno un cimitero comunale, potendosi negli altri avere la coesistenza di ossario e cinerario comune in un unico luogo chiuso, sia al fine di evitare infiltrazioni d'acqua che per evitare asportazioni non autorizzate. In questa evenienza l'urna cineraria non sarà depositata nell'ossario comune, ma sarà temporaneamente collocata nella camera mortuaria di cui all'articolo 64 del D.P.R. 285/1990 per il successivo sversamento nel cinerario comune. Nei comuni fino a cinquemila abitanti è possibile realizzare in un unico luogo chiuso l'ossario e il cinerario comune.

Ossarietti individuali.

Qualora sia fatta richiesta da parte dei parenti, le ossa rimanenti possono essere raccolte in cassette per la successiva deposizione in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione.

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a 0,70 x 0,30 x 0,30 m.

Nicchie cinerarie

A norma di legge andrebbe prevista in ogni cimitero anche una struttura preposta a ospitare le ceneri provenienti da sepolture eseguite per cremazione delle salme; anche se è ancora scarsa l'abitudine a tale prassi in questo comune, saranno previste delle nicchie cinerarie individuali con misure di ingombro libero interno non inferiore a 0,40 x 0,40 x 0,40 m.

2.7 L'INUMAZIONE

Per quanto riguarda le caratteristiche dei campi di inumazione si applica

l'articolo 18 del regolamento n. 7/R del 2012.

Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 m dalla falda freatica.

Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro. Qualora si impieghino per l'inumazione fosse preformate con elementi scatolari a perdere, tra il piano di campagna e i supporti è comunque necessaria la interposizione di uno strato di terreno di non meno di 0,70 m.

Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 2 m. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 m e la larghezza di 0,80 m e distano l'una dall'altra almeno 0,50 m da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 m. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 m e la larghezza di 0,50 m e distano l'una dall'altra 0,50 m da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari a 0,50 m quadrati per fossa.

Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 m.

2.8 LA TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare i cadaveri per un periodo di tempo determinato o in perpetuo.

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un tumulo o loculo separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro, in modo da consentirne la collocazione laterale o frontale, per scorrimento.

Le dimensioni interne devono essere adeguate alla collocazione del feretro e pertanto non devono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,25 m, larghezza 0,75 m, altezza 0,70 m; a detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, a seconda che la tumulazione sia laterale o frontale.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera, sia che venga costruita con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m², indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi in opera o con elementi prefabbricati.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

Le pareti dei loculi, sia verticali sia orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata in muratura di mattoni pieni ad una testa o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità; gli spessori dovranno essere atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate a tumulazione devono essere chiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome, cognome, date di nascita e morte del defunto.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo, bensì l'usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

2.9 LE ESUMAZIONI E LE ESTUMULAZIONI

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie sono disposte dall'Amministrazione Comunale, all'interno del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione, quelle straordinarie si eseguono per il trasferimento della salma in altra sepoltura.

Le estumulazioni sono disposte dall'Amministrazione Comunale, all'interno del Regolamento di Polizia Mortuaria.

2.10 LE SEPOLTURE PRIVATE

Il Comune può concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Alle sepolture private, siano esse tumulazioni, inumazioni, estumulazioni o esumazioni, sono applicate le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia mortuaria.

L'andamento della domanda di sepolture private non è facilmente prevedibile.

Le concessioni sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo; ma per informazioni più specifiche far riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 285/90 le concessioni eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, purché il Regolamento di Polizia Mortuaria lo preveda. Con l'atto della concessione, il Comune impone ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un periodo di tempo pari a cinque anni, pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta la concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse a enti è

riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione (salvo prescrizioni particolari stabilite dal regolamento comunale). In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Per la costruzione delle edicole private valgono le norme già illustrate nel paragrafo relativo alla tumulazione, la loro dimensione è fissata nel rispetto delle tipologie attualmente presenti nel cimitero.

Le edicole funerarie di nuova edificazione devono attenersi, infatti, ai criteri costruttivi di quelle già realizzate, sia per quanto riguarda forma e dimensioni, sia per quanto riguarda i materiali costruttivi.

2.11 I REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

È facoltà dell'Amministrazione prevedere lotti per la sepoltura di persone aventi esigenze etico-culturali diverse, ma nel pieno rispetto dei simboli e della cultura esistente.

Sono a carico delle comunità richiedenti le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti.


2.12 LE SEPOLTURE PER EVENTI ECCEZIONALI

A seguito di eventi eccezionali come epidemie, terremoti ecc., può risultare necessario che siano disponibili una certa quantità di posti-salma liberi; questi saranno indicati all'occorrenza dall'Amministrazione comunale, che destinerà un'area adatta per le inumazioni dove riterrà più opportuno.

2.13 RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

Dalla consultazione delle tavole geologiche allegate al piano regolatore vigente, i terreni del Cimitero Comunale (identificati negli estratti con retino pieno rosso) risultano individuati come sotto riportato.

CARTA IDROGEOLOGICA (Estratto)



Età geologica: Quaternario (Olocene - Attuale)


Grado di permeabilità: medio

Complesso idrogeologico: ghiaioso - sabbioso

Descrizione idrogeologica: Permeabilità per porosità globalmente media.


Sede di falde superficiali (contenute nei livelli a granulometria elevata) riconducibili a una stessa circolazione idrica.

CARTA LITOTECNICA (Estratto)



Sabbie e ghiaie debolmente limose, localmente passanti a sabbie limose
Peso di volume 1,7 t/m³
Angolo di attrito 30°
Coesione 0 t/m³

CARTA DI SINTESI (Estratto)



Classe II z2: aree pianeggianti (pendenza minore del 10%), caratterizzate

dalla presenza di depositi alluvionali in cui il fattore penalizzante è la possibile presenza di una falda superficiale con soggiacenze minori di 3 m.

2.14 LA FASCIA DI RISPETTO

È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una **fascia di duecento metri** dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo i casi previsti dalla legge.

Il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a duecento metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di cinquanta metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.

Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di cinquanta metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.

Nella fascia di rispetto dei cimiteri è comunque consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale previo parere dell'ASL territorialmente competente, qualora il comune lo ritenga necessario; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 56/1977, terzo comma, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10% della superficie utile lorda.

La Tavola 4 mostra un estratto della tavola del vigente strumento urbanistico: come si può notare, il vigente strumento urbanistico riporta ancora la fascia di rispetto di ampiezza 150 m: nello stesso estratto è indicata e riportata la corretta fascia di rispetto di ampiezza 200 m, che sarà introdotta negli elaborati della variante generale al PRGC di Pralormo in fase di redazione.

2.15 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 ha fissato direttive relative all'applicazione delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

In esso si impone l'applicazione di tali prescrizioni agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione mentre per quelli esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, "devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità".

Gli impianti cimiteriali sono in tutta evidenza "spazi pubblici" e sono pertanto sottoposti all'adeguamento in forza di un dispositivo normativo, peraltro privo di natura perentoria, con carattere di indirizzo. Uno strumento pianificatorio come il presente Piano Regolatore Cimiteriale non può pertanto esimersi da

considerare, in prospettiva, il rispetto di detta normativa.

Ai sensi del citato D.P.R. 503/96, i Cimiteri possono essere assimilati a "spazi pubblico-pedonali"; per essi viene prescritta la realizzazione di "percorsi in piano aventi andamento semplice e regolare di adeguate dimensioni con variazioni di livello tra percorsi raccordate con lievi pendenze o rampe pavimentate con materiale antisdrucchiolevole".

È ancora da annotare che il D.P.R. 503/96 definisce "barriere architettoniche" anche gli "ostacoli che limitino o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi,

2.16 L'AMPLIAMENTO DEI CIMITERI

Per l'ampliamento dei cimiteri esistenti dovrà essere predisposto apposito progetto, congruente con il Piano cimiteriale approvato, preceduto da accurato studio tecnico dei luoghi, che illustri l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la sua caratterizzazione idrogeologica, con particolare riferimento alla natura fisico-chimica del terreno ed alla profondità e direzione della falda idrica sottostante.

I progetti, approvati con deliberazione del Consiglio comunale, sono autorizzati previo parere vincolante (ai sensi della legge regionale 15/2011, articolo 9) dell'azienda sanitaria locale e dell'ARPA territorialmente competenti.

2.17 LA SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Un cimitero può essere soppresso allorché si trovi in condizioni di non conformità alle prescrizioni previste dalle vigenti normative di settore nazionali e regionali, o quando ricorrano ragioni di dimostrata necessità, in particolare nei casi in cui si verifichi l'incompleta mineralizzazione dei cadaveri, quando si sia dimostrato insufficiente l'intervento di correzione della struttura fisica del terreno.

La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che il comune abbia predisposto il Piano cimiteriale previsto ai sensi del ~~presente~~ Piano di coordinamento **approvato con D.C.R. 17/03/15, n. 61-10542**.

La soppressione del cimitero è autorizzata dal comune, previo parere dell'azienda sanitaria locale competente, con le modalità e la documentazione previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione della legge regionale 15/2011).

L'autorizzazione alla soppressione deve riportare le prescrizioni relative alla destinazione futura dell'area, ai tempi ed alle condizioni per tale procedura.

Il terreno di un cimitero di cui sia stata autorizzata la soppressione non può essere destinato ad altri usi prima che siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione; durante tale periodo esso è soggetto a vigilanza comunale e va tenuto in condizioni di adeguata manutenzione.

Trascorso tale periodo di tempo, il terreno dell'intera area deve essere diligentemente dissodato per la profondità di almeno due metri, prima di consentire la destinazione ad altri usi.

3. LA SITUAZIONE ESISTENTE

3.1 LA DOTAZIONE DI POSTI SALMA

Complessivamente, al 05/12/2019, il Comune di Pralormo dispone nel proprio cimitero delle seguenti dotazioni suddivise per tipologie di tombe:

Tabella 1 - Dotazioni in posti salma del Cimitero Comunale

Campo comune	Tombe famiglia	Loculi	Ossarietti/ Nicchie cinerarie
83	1071	490	252

Tale dotazione è a tutt'oggi in parte assegnata e già utilizzata, come risulta dalla seguente tabella che riporta **i posti salma occupati nel cimitero comunale suddivisi per tipologie di tombe:**

Tabella 2 - Posti salma occupati nel Cimitero Comunale

Campo Comune	Tombe famiglia	Loculi	Ossarietti/ Nicchie cinerarie
50	513	407	78

I dati sopra esposti, considerato l'alto tasso d'utilizzo dei loculi, indicano da un lato un'evidente propensione della cittadinanza all'utilizzo di tipologie di spazi diversi dalle fosse per inumazione dei campi comuni, dall'altro la necessità di dotarsi di nuovi loculi (degli 83 loculi liberi 58 sono già dati in concessione, per cui possono al momento esserne dati in concessione solo 25) per rispondere alle richieste della cittadinanza, mentre risultano sovrabbondanti gli ossarietti individuali, le nicchie cinerarie ed i posti salma in tombe di famiglia.

3.2 IL CIMITERO COMUNALE

Il Cimitero Comunale è ubicato lungo via Bosco d'Orto, a nord-ovest dell'abitato del capoluogo; l'accessibilità è garantita dalla strada regionale 29, dalla quale si accede alla suddetta via Bosco d'Orto.


In figura 1 è mostrata la localizzazione del Cimitero rispetto al concentrico, mentre la figura 2 mostra una vista aerea del Cimitero.



Figura 1 - Localizzazione Cimitero Comunale



Figura 2 - Cimitero Comunale - Vista aerea



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7




FOTO 8




FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12




FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16



FOTO 17



Attualmente il Cimitero è dotato di un'area di parcheggio posta sul lato opposto della strada in prossimità dell'ingresso principale: tenuto conto dell'afflusso medio giornaliero, tale area è ampiamente sufficiente a coprire il fabbisogno di parcheggi. Per quanto riguarda i picchi di presenza determinati dalle festività specificatamente dedicate al culto dei morti, è previsto l'approntamento di aree a parcheggio nell'adiacente campo di calcio e nell'area privata già utilizzata come parcheggio in occasione della annuale manifestazione floreale "Messer Tulipano".

L'ingresso è garantito anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Il cimitero è approvvigionato di acqua potabile mediante n. 4 fontanelle (vedi Tavola 2) ed inoltre sono presenti appositi contenitori per rifiuti, generalmente per recipienti per portare acqua a destinazione che vengono poi abbandonati (vedi Tavola 2).

Attualmente il Cimitero non è dotato di

- cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi e dei servizi quali la numerazione delle campate, l'indicazione dei servizi igienici, ecc;
- piantina indicante tutte le informazioni utili ai visitatori, i percorsi per disabili, i servizi, i vari settori, ecc.;
- inoltre, in alcuni tratti, il muro di recinzione non presenta altezza almeno pari a 2,50 m.

4. CALCOLO DEL FABBISOGNO DI POSTI SALMA

4.1 RILEVAZIONI STATISTICHE

Al fine di procedere al calcolo del fabbisogno di fosse per inumazione e di loculi per la tumulazione (comunali ed in tombe di famiglia) è stata effettuata la rilevazione statistica delle sepolture relative all'ultimo decennio ed è stata altresì valutata la richiesta dei posti salma per i diversi tipi di sepoltura.

La superficie dei lotti di terreno da destinare a campi di inumazione con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90 non si calcola più sulla base della mortalità media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50% (oltre ad ulteriori incrementi previsti all'art. 58), poiché il legislatore ha tenuto conto del fatto che si va sempre più ridimensionando il numero di sepolture a sistema di inumazione.

Nel conteggio delle sepolture sono stati considerati sia i residenti sia i non residenti, in quanto questi ultimi risultano numerosi a seguito del fatto che molti in passato sono emigrati per motivi di lavoro, ma desiderano essere sepolti nel paese natale.

La statistica delle sepolture relativa agli anni 2009-2018 risulta essere la seguente:

ANNO	SEPOLTURA IN CAMPO COMUNE		SEPOLTURA IN TOMBE DI FAMIGLIA		SEPOLTURA IN LOCULI		TOTALE
	RESIDENTE (A)	NON RESIDENTE (B)	RESIDENTE (D)	NON RESIDENTE (E)	RESIDENTE (G)	NON RESIDENTE (H)	
2009	1		10	14	5	3	33
2010			14	3	3	5	25
2011	1	1	14	11	2	1	30
2012	1	1	10	3	7	2	24
2013	1		16	8	2	4	31
2014	3		12	8	5	2	30
2015			13	7	13	2	35
2016	1		10	6	5	2	24
2017	1		13	11	8	1	34
2018	2		8	10	4	2	26
TOTALI	11	2	120	81	54	24	292
PERCENTUALE	3,8%	0,7%	41,1%	27,7%	18,5%	8,2%	100,0%
MEDIA ANNUA	1,1	0,2	12,0	8,1	5,4	2,4	29,2

SEPOLTURA IN CAMPO COMUNE (INUMAZIONE)

Per quanto concerne la sepoltura a sistema di inumazione si segnala che nel periodo dal 2009 al 2018 si sono verificate complessivamente n. 13 sepolture a sistema di inumazione, per cui risulta:

NUMERO MEDIO ANNUO DI SEPOLTURE A SISTEMA DI INUMAZIONE (2009-2018): 1,3

SEPOLTURA IN TOMBE DI FAMIGLIA

Per quanto concerne la sepoltura a sistema di tumulazione in tombe di famiglia si segnala che nel periodo dal 2009 al 2018 si sono verificate complessivamente n. 201 sepolture in tombe di famiglia, per cui risulta:

NUMERO MEDIO ANNUO DI SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA (2009-2018): 20,1

SEPOLTURA IN LOCULI COMUNALI

Per quanto concerne la sepoltura a sistema di tumulazione in loculi comunali convenzionati si segnala che nel periodo dal 2009 al 2018 si sono verificate complessivamente n. 78 sepolture in loculi, per cui risulta:

NUMERO MEDIO ANNUO DI SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE IN LOCULI COMUNALI CONVENZIONATI (2009-2018): 7,8.

4.2 CALCOLO DEL FABBISOGNO DI CAMPI DI INUMAZIONE

Come illustrato al paragrafo 4.1, la superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il periodo di rotazione fissato. La superficie così determinata deve essere incrementata per tenere conto delle inumazioni a seguito di estumulazioni e di eventi eccezionali che richiedano un elevato numero di posti salma.

La superficie occupata sul terreno da una singola fossa viene calcolata in modo diverso per gli adulti e per i bambini al di sotto dei 10 anni, ma ritenendo molto remota la sepoltura di bambini (nell'eventualità si potrà utilizzare un posto salma per adulti) ai fini del calcolo si prevedono esclusivamente posti salma per adulti attribuendo loro una superficie minima di 3 m x 2 m, considerata la conformazione dei lotti, che tiene conto anche degli spazi tra le fosse.

Come prima calcolato, il numero medio annuo di sepolture a sistema di inumazione (2009-2018) risulta pari a 1,3: **risulta quindi una necessità, per i prossimi 20 anni, di posti salma in campi di inumazione pari a $1,3 \times 1,5 \times 20 = 39$.**

4.3 CALCOLO DEL FABBISOGNO DI TOMBE DI FAMIGLIA

L'area che nel Cimitero viene destinata alle sepolture private dipende da molti fattori locali, quali la condizione economica degli abitanti, le tradizioni del luogo in merito alla sepoltura dei feretri, la struttura stessa del Cimitero, ecc.

Come prima calcolato, il numero medio annuo di sepolture in tombe di famiglia (2009-2018) risulta pari a 20,1: **risulta quindi una necessità, per i prossimi 20 anni, di posti salma in tombe di famiglia pari a $20,1 \times 20 = 402$.**

4.4 CALCOLO DEL FABBISOGNO DI LOCULI COMUNALI

Come risulta dai dati statistici precedentemente elencati si tende a seppellire le salme per buona parte nei loculi comunali convenzionati, per cui nel corso degli ultimi anni sono stati occupati numerosi loculi.

Come prima calcolato, il numero medio annuo di sepolture in loculi comunali (2009-2018) risulta pari a 7,8: **risulta quindi una necessità, per i prossimi 20 anni, di posti salma in loculi comunali pari a $7,8 \times 20 = 156$.**

5. OPERE IN PROGETTO

Nel Cimitero si prevede la realizzazione dei seguenti interventi (vedi Tavola 3):

- 1. n. 235 loculi comunali;**
- 2. n. 9 aree per tombe di famiglia per complessivi 135 posti salma presunti;**
- 3. n. 126 ossarietti individuali/nicchie cinerarie;**
- 4. campo comune per 9 posti salma;**
- 5. installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi e dei servizi;**
- 6. piantina indicante tutte le informazioni utili al visitatore;**
- 7. sopraelevazione muro di cinta nei tratti con altezza < 2,50 m.**

6. VERIFICA DEL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO POSTI SALMA

6.1 VERIFICA DEL FABBISOGNO DI CAMPI DI INUMAZIONE

Come riportato al paragrafo 4.2, il numero di posti salma in campo comune necessari a soddisfare il fabbisogno ventennale è pari a 39.

I posti salma in campo comune disponibili dopo l'esecuzione delle opere in progetto saranno quelli dei campi comuni esistenti 1 e 3 e del campo comune in progetto, per un totale di 42 (vedi Tavola 3), sufficienti a soddisfare le esigenze.

$$\underline{33 \text{ (campo comune 1 e 3)} + 9 \text{ (campo comune in progetto)} = 42 > 39}$$

6.2 VERIFICA DEL FABBISOGNO TOMBE DI FAMIGLIA

Come riportato al paragrafo 4.3, il numero di posti salma in tombe di famiglia necessari a soddisfare il fabbisogno ventennale è pari a 402.

Nel cimitero comunale di Pralormo, come deducibile dalle tabelle 1 e 2, la disponibilità di posti salma nelle tombe di famiglia è molto numerosa (1.071 - 513 = 558) e di per sé sufficiente, dal punto di vista statistico, a soddisfare le richieste dei prossimi 20 anni.

È tuttavia intenzione dell'Amministrazione prevedere n. 9 aree per tombe di famiglia, con presumibili posti salma $9 \times 15 = 135$ da cedere in concessione, come indicato in Tavola 3.

Risulta il soddisfacimento del fabbisogno ventennale dei loculi comunali come segue:

$$\underline{1.071 \text{ (posti salma esistenti)} - 513 \text{ (posti salma occupati)} + 135 \text{ (posti salma in progetto)} = 693 > 402}$$

6.3 VERIFICA DEL FABBISOGNO LOCULI COMUNALI

Come riportato al paragrafo 4.4, il numero di posti salma in loculi comunali necessari a soddisfare il fabbisogno ventennale è pari a 156.

Nel cimitero comunale di Pralormo, come deducibile dalle tabelle 1 e 2, la disponibilità di posti salma in loculi comunali non è molto numerosa, in quanto molti loculi liberi sono già dati in concessione, come sintetizzato nella tabella che segue:

Loculi esistenti	490
Loculi dati in concessione	465
Loculi liberi da cedere in concessione	25

Pertanto, come risulta dalla Tavola 3 e dal capitolo 5 della presente relazione, si prevede la realizzazione di n. 235 loculi comunali, per cui risulta il soddisfacimento del fabbisogno ventennale dei loculi comunali come segue:

$$\underline{25 \text{ (loculi da cedere in concessione)} + 235 \text{ (loculi in progetto)} = 260 > 156}$$

Nella valutazione della ricettività però si deve anche tenere conto del fatto che la concessione dei loculi di più recente realizzazione ha durata trentennale dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso ed

alla scadenza del termine il comune rientrerà in possesso del loculo, salvo che gli eredi non rinnovino la concessione.

Per alcuni anni la disponibilità attuale è sufficiente a soddisfare le richieste, in quanto presumibilmente buona parte delle salme che saranno da seppellire nel prossimo futuro apparterranno alle 58 persone che hanno già provveduto a fare la convenzione con il comune.

Tra al massimo un quinquennio però il comune dovrà disporre di nuovi loculi al fine di garantire una ricettività in grado di soddisfare il fabbisogno futuro con un certo margine di sicurezza, anche in caso di possibili eventi eccezionali al momento non prevedibili.

6.4 RIEPILOGO SODDISFACIMENTO FABBISOGNO VENTENNALE

La tabella seguente mostra un riepilogo del soddisfacimento dei fabbisogni di posti salma in campo comune, tombe di famiglia e loculi comunali dopo l'esecuzione delle opere in progetto previste dal presente piano regolatore cimiteriale:

POSTI SALMA CAMPO COMUNE			TOMBE DI FAMIGLIA			LOCULI COMUNALI		
Fabbisogno	Attuali	Progetto	Fabbisogno	Attuali	Progetto	Fabbisogno	Attuali	Progetto
39	33	9	402	558	135	156	25	235

7. EDILIZIA FUNERARIA

7.1 LE TIPOLOGIE, LE TECNICHE E I MATERIALI COSTRUTTIVI

Le nuove costruzioni (edicole private e loculi comunali) dovranno attenersi, per quanto possibile, alle tipologie esistenti, per conferire al cimitero un carattere di uniformità.

In particolare dovranno essere rispettati alcuni vincoli, quali:

- a) allineamento dei fronti, consentendo sporgenze solo per i cornicioni di copertura inferiori a 50 cm e per i caratteri decorativi di facciata, inferiori a 20 cm;
- b) allineamento verticale delle solette di copertura;
- c) le tombe di famiglia fuori terra dovranno prevedere un massimo di 5 piani di loculi e terminazione a semplice cornicione o a timpano, comunque sempre nel rispetto dei vincoli di altezza previsti dal piano;
- d) si potranno costruire edifici in muratura o con elementi prefabbricati;
- e) le finiture esterne dovranno compiersi nel rispetto delle forme e dei materiali finora utilizzati, sia per le edicole private che per i loculi comunali, copritomba e le lapidi;
- f) la copertura può essere piana o a capanna, protetta da manto in coppi nelle altezze minime e nelle sporgenze previste;
- g) l'altezza minima del piano d'imposta dalla pavimentazione, per colombari ed edicole private, sarà di 20 cm;
- h) le tombe di tipologia più antica devono essere restaurate mantenendo la tipologia di facciata originaria;
- i) i proprietari sono inoltre obbligati a provvedere all'allontanamento delle acque meteoriche di scolo mediante l'allacciamento con tubazioni interrato ai collettori principali del cimitero, su indicazione del tecnico comunale;

I materiali di facciata che potranno essere impiegati sono i seguenti:

- a) intonaco in malta di calce e cemento per esterni con rivestimento plastico murale, dato a pennello a cazzuola, con colori tenui ogni singolo solo per i fronti esterni al cimitero;
- b) rivestimenti in lastre di pietra, di marmo e di granito, fiammate o lucidate ed a colori tenui;
- c) materiali per opere di finizione quali vetro, ferro, alluminio (solo se verniciato) rame e bronzo;
- d) non potranno essere impiegati, per le finiture esterne di facciata, più di tre materiali.

7.2 LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Manutenzione delle sepolture private.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva non presenti soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto dal tariffario, in ragione del numero di posti in concessione.

Da tale manutenzione sono escluse le parti decorative installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari, l'ordinaria

pulizia.

Qualora il concessionario non provveda al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

7.3 TERMINI DI COSTRUZIONE DELL'OPERA

Le concessioni in uso di aree per le sepolture private impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza del diritto.

Qualora l'area non sia ancora disponibile alla data della concessione, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per giustificati motivi, il Sindaco può concedere una proroga di 6 mesi.

7.4 IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori.

Questi ultimi devono munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale (salvo il caso di costruzione della propria tomba di famiglia).

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori può essere subordinata alla stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose e persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vanno fissati annualmente dal Comune.

È vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività comunque censurabili.

La costruzione delle sepolture private è soggetta al "Permesso di Costruire (artt. 10-21 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m. e i.).

Nell'atto di approvazione del progetto deve essere definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Per progetti relativi ad aree per sepolture a sistema d'inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale, il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria, sono soggette al Permesso di Costruire.

La ristrutturazione, le varianti rilevanti, anche in corso d'opera, sono soggette al Permesso di costruire. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile d'ufficio, lapidi, ricordi e similari.

7.5 RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati a persone o cose, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

7.6 RECINZIONE DELLE AREE

Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve cingere lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose.

È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori nei percorsi e negli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di grossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico; salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dall'ufficio, è vietato lavorare nei giorni festivi e comunque in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Inoltre esso accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

7.7 TOMBE DI FAMIGLIA: NORME TECNICHE

Le sepolture dovranno rispettare le sotto riportate norme tecniche.

- a) La struttura portante delle pareti divisorie non potrà avere uno spessore inferiore a 20 cm e le solette costituenti i loculi non dovranno essere inferiori a 10 cm.
- b) Nella realizzazione delle opere in cemento armato si dovranno adottare i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas, secondo il deposito del citato art. 76 del D.P.R. 285/90.
- c) Per la realizzazione delle cellette ossario, le solette e le pareti divisorie non dovranno essere inferiori a 5 cm.
- d) Le solette dei loculi dovranno costruirsi con pendenza verso l'interno in misura del 3% rispetto al piano, ridotto all'1,5% per i loculi di punta, fermo restando la dimensione minima di 10 cm di spessore.
- e) Per la costruzione, la ristrutturazione o il ripristino dei loculi dovranno rispettare le seguenti dimensioni minime interne:
lunghezza: 2,25 m larghezza: 0,75 m altezza: 0,70 m
Per la ristrutturazione o il ripristino dei loculi le dimensioni suddette sono da ritenersi preferibili, in ogni caso potranno essere accettate le dimensioni esistenti.
- f) Per la costruzione, la ristrutturazione o il ripristino delle cellette ossario dovranno rispettare le seguenti dimensioni minime interne, già ricordate precedentemente e qui di seguito riassunte in:
lunghezza: 0,75 m larghezza: 0,40 m altezza: 0,30 m
Per la ristrutturazione o il ripristino delle cellette ossario le dimensioni suddette sono da ritenersi preferibili, in ogni caso potranno essere accettate le dimensioni esistenti.
- g) La chiusura dei loculi dovrà essere realizzata in elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a 5 cm, sigillato con cemento ad espansione, oppure con l'impiego di mattoni pieni di spessore non inferiore a 15 cm comprensivi dell'intonaco nella parte esterna.
- h) Ogni loculo deve avere spazio esterno libero per il diretto accesso dei fe-

retri.

- i) Ogni loculo può essere suddiviso in massimo di tre più tre cellette ossario se di lato o quattro se di fronte.
- j) I rivestimenti esterni devono essere in pietra dura non geliva e posati con eccellenza esecutiva che ne garantisca la stabilità.
- k) In caso di impiego di diverso materiale, questo dovrà essere valorizzato dal contenuto artistico ed espressivo dell'opera, comunque accompagnato da una eccellenza esecutiva che ne garantisca la conservazione.
- l) Le fondazioni delle edicole e dei monumenti funerari devono spingersi a quota almeno di 3 m da piano di campagna. Ciò per evitare rotazioni o cedimenti delle opere limitrofe all'atto dell'esecuzione dello scavo per la realizzazione di una nuova costruzione.

Oltre alle sopra esposte disposizioni, tutte le opere da realizzarsi nel Cimitero sono disciplinate dal regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 1° aprile 2015 modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/11/2017 e dal presente Piano Cimiteriale.